

Sentenza: n. 232 del 23 luglio 2009

Materia: Ambiente

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Articoli 3, 5, 11, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione. dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), degli artt. 2, lettere d), e), f), g), i), m), q), 3, lettera d), e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), del principio di leale collaborazione e del principio di legalità

Ricorrente: Regioni Emilia-Romagna (con 2 ricorsi), Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata

Oggetto: artt. 55, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 116, 117 e 175 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)

Esito: Illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera b), dell'art. 58, comma 3, lettera a), e dell'art. 58, comma 3, lettera d), del d.lgs. 152/2006. Dichiarazione di inammissibilità, dichiarazione di non fondatezza, cessata la materia del contendere per numerose altre questioni

Estensore: Domenico Ferraro

Dodici regioni diverse hanno investito la Corte costituzionale del giudizio di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Tra le numerose questioni sollevate è possibile isolare alcuni temi di carattere generale. Un primo elemento riguarda, in particolare, la disciplina dell'attività di indirizzo e coordinamento dello Stato all'interno di una materia come l'ambiente rispetto alla quale il legislatore statale può vantare una potestà legislativa di natura esclusiva. Un secondo elemento riguarda gli effetti indiretti dell'esercizio da parte dello Stato di una sua potestà legislativa di natura esclusiva su ambiti di legislazione riconducibili a una potestà legislativa di natura concorrente da parte delle regioni. La Corte, in via preliminare, individua la materia alla quale ricondurre le disposizioni impugnate, ovvero, l'ambiente quale materia di competenza esclusiva dello Stato. La Corte nega, al contrario di quanto sostenuto dalle regioni ricorrenti, che il legislatore statale con l'approvazione del d.lgs.152/06 (Norme in materia ambientale) sia incorso in una violazione dei criteri direttivi della legge delega 308/04. La Corte osserva che la delega, pur mirando al riordino della materia ambientale, consentiva al Governo di emanare norme innovative. Infatti, il carattere innovativo della delega è confermato dai principi e dai criteri direttivi indicati nei successivi commi 8 e 9 dello stesso art. 1, molti dei quali, implicitamente o esplicitamente, presuppongono o impongono la modifica sostanziale della normativa ambientale all'epoca vigente.

La Corte, inoltre, entra nel merito della disciplina degli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 57 del d.lgs.152/06. Nel settore della difesa del suolo e della lotta alla desertificazione, tali atti sono approvati dal Presidente del Consiglio dei ministri (art. 57, comma 1, lettera a), numero 4 mentre il Comitato dei ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo "adotta gli atti di indirizzo e di coordinamento delle attività" (comma 3) e "propone gli indirizzi delle politiche settoriali direttamente o indirettamente connesse con gli obiettivi e i contenuti della pianificazione di distretto" (comma 4). I principi di tutti questi atti di indirizzo e coordinamento sono definiti sentita la Conferenza Stato-Regioni (comma 6). Queste norme sono censurate dalle Regioni Emilia-Romagna (ad eccezione del comma 3), Calabria, Toscana (limitatamente ai commi 4 e 6) e Marche (limitatamente ai commi 4 e 6), le quali sostengono, anzitutto, che la previsione di una funzione statale di indirizzo e coordinamento in una materia di potestà legislativa concorrente contrasterebbe con gli articoli 117 e 118 della Costituzione. Inoltre, le disposizioni dell'art. 57 del d.lgs. 152/2006, violerebbero l'art. 76 della Costituzione perché l'art. 1, comma 8, lettera m), della legge di delega 308/2004 che indicava tra i principi ed i criteri direttivi la "riaffermazione del ruolo delle Regioni" che non potrebbe realizzarsi in presenza di atti statali di indirizzo e coordinamento e imponeva il rispetto delle attribuzioni regionali definite dal d.lgs. 112/1998, infatti, all'art. 52, prevedeva che l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo, pur rientrando tra i compiti di rilievo nazionale, dovesse avvenire "attraverso intese nella Conferenza unificata". Infine, gli artt. 117 e 118 Cost. sarebbero lesi dalla mancata previsione della necessità dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni per la definizione degli indirizzi in materia di difesa del suolo. La Corte costituzionale, nel ritenere infondate le questioni sollevate, osserva che non sussistono le violazioni degli articoli 117 e 118 della Costituzione. L'articolo 57 non appartiene ad un ambito materiale di potestà legislativa concorrente, bensì alla materia della tutela dell'ambiente e dunque di competenza statale esclusiva. Di conseguenza, da un lato, esso prevede legittimamente, in capo allo Stato, l'attività di indirizzo e coordinamento e, dall'altro, per l'esercizio di quest'ultima attività, non è costituzionalmente imposta, quale forma di collaborazione istituzionale, l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. In ragione della possibile influenza dell'attività in questione su attribuzioni regionali in materie di competenza legislativa concorrente o residuale, è bensì necessario un coinvolgimento delle Regioni che le norme impugnate assicurano in maniera adeguata mediante la previsione del parere che deve essere espresso dalla Conferenza Stato-Regioni sui principi degli atti di indirizzo e coordinamento. La Corte accoglie invece parzialmente l'impugnazione dell'articolo 57, comma 1, lettera b) del d.lgs.152/06 proposta dalla Regione Emilia Romagna. Questa disposizione, attribuendo al Presidente del Consiglio dei ministri l'approvazione del programma nazionale di intervento senza prevedere nessuna forma di coinvolgimento delle Regioni, violerebbe i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione e l'art. 1, comma 8, della legge 308/2004 (che impone il rispetto delle attribuzioni regionali definite dal d.lgs. n. 112/1998) e quindi l'art. 76 Cost., perché il d.lgs. 112/1998, agli articoli 86, comma 3, e 89, commi 1, lettera h), e 5, prevedeva varie modalità di coinvolgimento delle Regioni. La Corte riconosce infatti che tale piano, per

l'ampiezza dei propri contenuti, è suscettibile di produrre significativi effetti indiretti in una materia di governo del territorio rispetto alla quale le Regioni possono vantare una potestà legislativa di natura concorrente. La Corte costituzionale dichiara, per questo motivo, l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera b), del d.lgs. 152/2006, nella parte in cui non prevede che il programma nazionale di intervento sia approvato previo parere della Conferenza unificata. Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui non prevede che le funzioni di programmazione e finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo siano esercitate previo parere della Conferenza unificata. Infine, considerazioni analoghe vengono svolte nei confronti dell'articolo 58, comma 3, lett. d) del d.lgs. 152/06 con la dichiarazione di illegittimità di tali disposizioni nella parte in cui non prevedono l'assunzione del parere della Conferenza unificata.